



Cass. civ. Sez. lavoro, (ud. 08/06/2006) 25-07-2006, n. 16924

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)

Licenziamento

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente
 Dott. DE LUCA Michele - Consigliere
 Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere
 Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere
 Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere
 ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA ' , presso lo studio dell'avvocato
 ' , rappresentato e difeso dall'avvocato , giusta delega in
 atti;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO ' , in persona del legale rappresentante pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , presso lo studio dell'avvocato
 rappresentato e difeso dall'Avvocato giusta delega in
 atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1138/2003 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/05/2003 -
 R.G.N. 1228/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/06/2006 dal Consigliere
 Dott. Filippo CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha
 concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. E' domandata, per tre motivi, la cassazione della sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, respingendo l'appello, ha confermato il rietto dell'impuanazione del licenziamento intimato il 4 luglio 1996 a C.R. dall'" Nei confronti del C., cui dal 16 novembre 1990 era stato sospeso il Decreto prefettizio di approvazione della nomina a guardia giurata, nonchè la relativa licenza di porto d'armi, sino all'esito del procedimento penale per estorsione avviato nei suoi confronti su denuncia dell'amministratore della società, era stata conseguentemente disposta dal 29 novembre 1990 la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Conclusosi, con l'assoluzione, il processo penale, la società non aveva riammesso in servizio il lavoratore, licenziandolo successivamente per giustificato motivo oggettivo, stante l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione della prestazione.

3. Il Giudice di merito, per ciò che rileva, ha ritenuto che:

3.1. non essendovi alcun atto di accertamento del venir meno della causa di sospensione, o di rinnovo del titolo abilitativo, permaneva la condizione ostativa allo svolgimento della prestazione di lavoro, presa in considerazione dall'articolo 74 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3.2. d'altra parte non poteva riconoscersi un interesse aziendale all'utilizzazione dell'opera del dipendente, essendo il suo svolgimento precluso dalla carenza del titolo e non sussistendo possibilità di collocazione in altri settori aziendali, per i quali il possesso del titolo non fosse necessario. Quindi non poteva ritenersi che il tempo trascorso dimostrasse l'interesse del datore alla sopravvivenza del vincolo ed incidesse sulla facoltà di recesso, dal momento che il permanere della sospensione aveva determinato un'alterazione irreversibile del sinallagma funzionale.

Nè in senso contrario aveva rilievo la previsione pattizia di un termine di 180 giorni prima del quale il recesso era impedito, poichè non poteva desumersene un limite oltre il quale esso non potesse più essere intimato.

3.3. l'impossibilità della prestazione non era imputabile, nemmeno in via indiretta, al datore di lavoro, quale soggetto che con la denuncia aveva provocato il procedimento penale, non essendovi elementi per ritenere che la denuncia fosse preordinata a danneggiare il lavoratore, e, in particolare a determinare il presupposto della sospensione amministrativa, anche perchè l'avvio di un procedimento penale è attività pubblica non necessariamente o automaticamente conseguente alla denuncia.

3.4. un'eventuale responsabilità della società per la presentazione di una denuncia ingiusta, avrebbe potuto dar luogo a conseguenze risarcitorie ma non incidere sulla legittimità del recesso.

4. Al ricorso per Cassazione l'intimata resiste con controricorso, seguito la memoria difensiva.

Motivi della decisione

5. Il primo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittorie motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti di legittimità del licenziamento. L'assunto fondamentale del motivo è che il Giudice del merito avrebbe omesso di considerare il carattere solo temporaneo della sospensione prefettizia ed il suo venire meno con la sentenza di assoluzione.

6. Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa e insufficiente motivazione in ordine alla illegittimità del comportamento datoriale. L'assunto fondamentale del motivo è che il Giudice del merito avrebbe omesso di valutare se la società abbia fattivamente collaborato alla riassunzione del ricorrente o abbia invece omesso di compiere le attività previste dalla legge per consentire al C. la ripresa del lavoro concernenti.

7. Il terzo motivo denuncia omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine alla portata applicativa dell'art. 74 c.c.n.l. di settore, e contiene due assunti fondamentali.

7.1. Il primo è che il Giudice di merito, considerando legittimo un recesso intervenuto dopo cinque anni dalla sospensione, avrebbe scorrettamente interpretato la clausola collettiva menzionata, che consente il recesso una volta decorso il termine di 180 giorni dalla sospensione stessa.

7.2. Il secondo è che comunque il Giudice del merito non poteva, se non violando un principio generale, considerare legittimo un licenziamento dovuto ad un impedimento per il lavoratore di

rendere la propria prestazione quando tale impedimento sia conseguenza della mera volontà datoriale.

8. I tre motivi, da esaminare congiuntamente, perchè connessi sono infondati.

8.1. E' pacifico in linea di fatto che nei confronti del C. il Decreto di approvazione della nomina a guardia giurata è stato sospeso con provvedimento del 16 novembre 1990, unitamente alla relativa licenza di porto d'armi, e che il successivo provvedimento di sospensione dal servizio sia la conseguenza della determinazione dell'autorità pubblica. E' altresì pacifico che il C. con sentenza del 1993 sia stato assolto dalle imputazioni che avevano determinato la sospensione prefettizia.

Il C. lavorava per il convenuto quale guardia particolare, attività consentita dal *R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 133* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora innanzi T.U.L.P.S.) secondo il quale "Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari".

L'attività è legittima sotto diverse condizioni, Qui interessa particolarmente la previsione dell'art. 138 del TULPS nella parte in cui stabilisce (e stabiliva all'epoca dei fatti) che "la nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto".

Tale previsione trova conferma nel successivo *R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952* (convertito, recante "Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate). In base al comma 1, dell'art. 1, di tale testo "Il servizio delle guardie particolari giurate nominate ai sensi del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 133 e segg.*, è posto sotto la diretta vigilanza del questore". Per il comma 2 "Resta ferma la competenza del prefetto per quanto concerne la loro nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento". Vale infine richiamare il *R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 250* (recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) il cui primo comma stabilisce che "Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della Legge, il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione". 8.2. La giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto che le condizioni solo in presenza delle quali la particolare attività della vigilanza privata è consentita influenzino in modo decisivo lo svolgimento del rapporto di lavoro che si instaura fra l'istituto di vigilanza e i suoi dipendenti, rapporto connotato anche da profili di natura pubblicistica.

Così, dato che autorizzazione al porto d'armi e approvazione del questore sono condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata esse sono state considerate il presupposto indispensabile contrattualmente previsto per la ricevibilità delle prestazioni d'opera, sicchè qualora l'autorità di P.S. addivenga alla sospensione a tempo indeterminato (prolungata nel tempo ben oltre lo stesso procedimento penale in occasione del quale la sospensione sia stata disposta e pertanto con valore sostanziale di revoca) delle dette abilitazioni amministrative, la prestazione di lavoro deve ritenersi divenuta impossibile per causa sopravvenuta di ordine pubblico, onde è legittimo il licenziamento che sia stato intimato esclusivamente per la perdita dell'abilitazione allo svolgimento della detta attività. (Cass. 3 luglio 1984, n. 3906).

Nel medesimo ordine di idee, ma anche sulla premessa che le segnalate connotazioni pubblicistiche, derivanti dall'esercizio privato di pubbliche funzioni, non eliminano il rilievo della disciplina legislativa privatistica e della normativa contrattuale collettiva, è stato, confermata la preclusione allo svolgimento della prestazione lavorativa conseguente alla revoca o decadenza della abilitazione professionale con conseguente legittimità del licenziamento del lavoratore che ne sia colpito, dando tuttavia un diverso rilievo alla sospensione cautelare della licenza suddetta per lo stato di malattia della guardia giurata, caso nel quale trova applicazione *l'art. 2110 cod. civ.*, con le inerenti conseguenze sul potere di recesso del datore (Cass. 2 gennaio 1986, n. 5; in senso conforme, sostanzialmente, Cass. 3 luglio 1987, n. 5848). Al di fuori di queste specifiche situazioni riprende tuttavia vigore il principio per cui il rapporto di lavoro fra un istituto di vigilanza e la guardia giurata dipendente è legittimamente risolto, per recesso del datore di lavoro, nel caso in cui nei confronti del lavoratore siano stati adottati provvedimenti che incidono definitivamente sulla possibilità giuridica della prestazione. Quindi, il ritiro del porto d'armi da parte del prefetto e il mancato rinnovo del decreto di nomina da parte del questore, configurano un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, che giustifica la risoluzione secondo le norme generali (*art. 1464 cod. civ.*), e un

giustificato motivo di licenziamento a norma della *L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3* (Cass. 8 giugno 1989, n. 2727).

Le decisioni appena ricordate danno in sostanza rilievo ad ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa per un evento estraneo al rapporto di lavoro, ma che ne condiziona lo svolgimento. Tale principio è stato applicato più di recente a casi diversi da quello all'esame, ma analoghi perchè riconducibili anch'essi ad una vicenda in cui il titolo abilitativo costituisce necessario presupposto di una prestazione di lavoro, quali, ad es. fra le altre, ad es. quelle del ritiro del tesserino di accesso a lavoratore aeroportuale. Si è detto in proposito che in mancanza di un interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, da verificarsi con riguardo alle regioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, il datore di lavoro, è autorizzato a recedere dal rapporto (Cass. 28 ottobre 1997, n. 10616; 13 marzo 1999, n. 2267; 16 maggio 2000, n. 6363; 28 gennaio 2004, n. 1591).

8.3. Nel provvedimento del Prefetto, per quel che ne riporta il ricorso, si dispone " la sospensione, fino all'esito del procedimento penale e salvo revoca." Il Giudice del merito, cui spetta in via esclusiva l'interpretazione del provvedimento amministrativo, salvo il controllo in sede di legittimità per vizio di motivazione o violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale (v. per tutte, Cass. 7 dicembre 2004, n. 22961), ha interpretato l'atto nel senso che esso non comportava automatica reviviscenza dell'approvazione della nomina, prevista dal richiamato TULPS. Il ricorrente, senza alcun richiamo ai suddetti criteri, invoca un principio generale secondo cui non sarebbe possibile la sospensione di un atto amministrativo a tempo indeterminato. Ma si tratta di rilievo non decisivo, perchè tenendo conto del dato normativo che subordina il rilascio del Decreto di approvazione alla constatazione dei requisiti di legge se ne deve concludere che la lettura di questi dati fornita dal Giudice di merito è del tutto conforme a diritto poichè, nella sostanza, riconosce la necessità di una aggiornata valutazione dei requisiti senza alcuna automatica reviviscenza dell'originario atto di approvazione. In conclusione, si deve dunque negare che l'assoluzione del prestatore di lavoro che eserciti compiti di guardia particolare giurato ricostituisca automaticamente in capo allo stesso la condizione giuridica che ne legittimava le prestazioni lavorative.

8.4. Non può condividersi poi l'assunto del secondo motivo, posto che non vi è alcuna base, normativa per affermare un obbligo del datore di lavoro di attivarsi perchè in favore del C. fosse nuovamente emesso il Decreto prefettizio di approvazione (v., in proposito per l'esclusione di obblighi analoghi, Cass. 16 maggio 2000, n. 6363, cit.).

8.5. La denuncia di scorrettezza nell'interpretazione di una clausola contrattuale, costituente il primo profilo del terzo motivo, è poi inammissibile perchè si risolve in sostanza nella prospettazione di una diversa e - in tesi - corretta interpretazione, laddove invece si tratta di denunciare e dimostrare vizi di motivazione o violazione dei canoni di ermeneutica legale, denuncia e dimostrazione per contro del tutto assenti nel ricorso. In ogni caso affermando che la previsione di un termine dilatorio di 180 giorni di sospensione non può condizionare la validità del recesso avvenuto a molti anni di distanza dal decorso di tale termine, il Giudice di merito si è mantenuto nell'ambito della interpretazione testuale e dei canoni di logica, avendo in definitiva constatato che quel termine impediva un licenziamento ante tempus ma nulla affermava circa licenziamenti successivi alla sua scadenza.

Il secondo motivo del profilo in esame è infine infondato per la considerazione assorbente che il presupposto fattuale di una condotta del datore preordinata a far perdere al C. i requisiti necessari per rendere l'attività lavorativa è stato escluso dal Giudice di merito.

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. La Corte reputa tuttavia opportuna la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2006